



AREA SERVIZI AGLI STUDENTI
SEGRETERIA STUDENTI E PUNTO INFORMATIVO OVUD

IL RETTORE

- VISTO il comma 9 dell'art.11 del DM 270/2004 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei"
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Teramo, ed in particolare gli artt. 22 e 24;
- VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del 29 giugno 2022 e del 20 luglio 2022, con le quali è stato approvato il Regolamento materia di contribuzione studentesca a.a. 2022/2023;
- CONSIDERATO che con le sopra citate delibere, il Rettore è stato autorizzato ad apportare, con proprio Decreto, tutte le modifiche che si rendessero necessarie per l'applicazione integrale della normativa approvata;

DECRETA

È emanato il Regolamento in materia di contribuzione studentesca per l'anno accademico 2022/2023, allegato al presente Decreto di cui è parte integrante.

IL RETTORE
Prof. Dino Mastrocola

REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE STUDENTESCA STUDENTI ANNO ACCADEMICO 2022/2023

Articolo 1 - Ambito di applicazione

Articolo 2 - Corsi di studio attivati per l'anno accademico 2022/23

Articolo 3 - Composizione e modalità di pagamento della contribuzione

Articolo 4 - Importi ordinari delle contribuzioni a carico degli studenti

Articolo 5 - Importi ridotti in base all'ISEE-U 2022 per il diritto allo studio universitario e al merito (Legge 232/2016 e D.M. 1041/2021)

Articolo 6 - Importi ridotti in base all'ISEE-U 2022 per il diritto allo studio universitario

Articolo 7 - Contribuzione degli studenti cittadini di stati esteri e non residenti in Italia

Articolo 8 - Contribuzione degli studenti a tempo parziale

Articolo 9 - Corsi singoli

Articolo 10 - Contribuzione in caso di trasferimento

Articolo 11 - Riconoscimento Accademico di titolo estero

Articolo 12 - Esonerati dalla contribuzione universitaria

Articolo 13 - Rimborsi a Studenti meritevoli

Articolo 14 - Rimborsi a Studenti lavoratori

Articolo 15 - Contributo unico maggiorato

Articolo 16 Sovrattasse per il ritardo pagamento

Articolo 17 - Contributi aggiuntivi per servizi prestati su richiesta dello studente e sovrattasse per ritardato pagamento (comma 260, articolo 1 Legge 232 dell'11 dicembre 2016)

Articolo 18 - Rimborsi

Articolo 19 - Rinuncia agli studi

Articolo 20 - Norme finali ed entrata in vigore

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione delle disposizioni della normativa nazionale in materia⁽¹⁾, le modalità di determinazione dell'importo del Contributo Onnicomprensivo Annuale (COA) corrisposto dagli studenti iscritti ai corsi di studio del primo, del secondo e del terzo livello attivati presso l'Università; stabilisce, altresì, le fattispecie e i criteri per l'esonero, totale o parziale, dal pagamento del suddetto contributo⁽²⁾ e gli importi dei contributi per i servizi prestati su richiesta dello studente per esigenze individuali⁽³⁾.

2. Nella determinazione del contributo onnicomprensivo annuale di cui al comma 1 l'Università si ispira a principi di equità, gradualità e solidarietà, utilizzando metodologie adeguate a garantire un'effettiva progressività, anche al fine di tutelare gli studenti in condizioni economiche disagiate, nonché la salvaguardia degli equilibri di bilancio dell'ente.

3. L'Università premia e valorizza l'impegno e il merito, incentivando la produttività negli studi e comportamenti coerenti con l'obiettivo di ridurre i tempi di conseguimento dei titoli di studio.

4. Il pagamento della contribuzione consente agli studenti di usufruire dei servizi erogati dall'Università; lo studente non in regola con gli obblighi contributivi a proprio carico non può porre in essere alcun atto di carriera (quali, a titolo esemplificativo, registrazione degli esami sostenuti, trasferimento presso altro ateneo o altro corso di laurea, ammissione all'esame di laurea).

(1) articolo 1 commi 252-267 della legge 11 dicembre 2016 n. 232.

(2) articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 68 e articolo 1 comma 259 della legge 11 dicembre 2016 n. 232.

(3) articolo 1 comma 260 della legge 11 dicembre 2016 n. 232.

Articolo 2 - Corsi di studio attivati per l'anno accademico 2022/23

1. I Corsi di studio attivati per l'anno accademico **2022/23** sono i seguenti:

Facoltà di Bioscienze			
Lauree triennali			
Classe	Denominazione Classe	Denominazione CdS	Tipo COA CdS
L-2	Classe delle Lauree in Biotecnologie	Biotecnologie	A
L-26	Classe delle Lauree in Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari	Scienze e tecnologie alimentari	A
L-26	Classe delle Lauree in Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari	Viticultura e enologia	A
L/GASTR	Classe delle lauree in scienze, culture e politiche della gastronomia	Scienze e culture gastronomiche per la sostenibilità	A
L-P02	Classe delle Lauree Professionalizzanti in Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali	Intensificazione sostenibile delle produzioni ortofrutticole di qualità	A
Lauree magistrali			
Classe	Denominazione Classe	Denominazione CdS	Tipo COA CdS
LM-9	Classe delle Lauree Magistrali in Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche	Reproductive Biotechnologies	A
LM-9	Classe delle Lauree Magistrali in Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche	Biotecnologie avanzate	A
LM-70	Classe delle Lauree Magistrali in Scienze e Tecnologie Alimentari	Food science and technology	A
Facoltà di Giurisprudenza			
Lauree triennali			
Classe	Denominazione Classe	Denominazione CdS	Tipo COA CdS
L-14	Classe delle lauree in Scienze dei servizi giuridici	Servizi Giuridici	A
Lauree Magistrali			
Classe	Denominazione Classe	Denominazione CdS	Tipo COA CdS
Interclasse LM/SC-GIUR e LM-77	Classe delle lauree magistrali in Scienze Giuridiche e classe delle lauree magistrali in Scienze economico-aziendali	Diritto, economia e strategia d'impresa	A
Lauree magistrali a ciclo unico			
Classe	Denominazione Classe	Denominazione CdS	Tipo COA CdS
LMG/01	Classe delle lauree magistrali in Giurisprudenza	Giurisprudenza	A
Facoltà di Medicina Veterinaria			
Lauree triennali			
Classe	Denominazione Classe	Denominazione CdS	Tipo COA CdS

L-38	Classe delle Lauree in Scienze Zootecniche e Tecnologie delle Produzioni Animali	Tutela e benessere animale	A
Lauree magistrali			
Classe	Denominazione Classe	Denominazione CdS	Tipo COA CdS
LM-86	Classe delle lauree magistrali in Scienze zootecniche e tecnologie animali	Scienze delle produzioni animali sostenibili	A
Lauree magistrali a ciclo unico			
Classe	Denominazione Classe	Denominazione CdS	Tipo COA CdS
LM-42	Classe delle Lauree Magistrali in Medicina Veterinaria	Medicina Veterinaria	B
Facoltà di Scienze della Comunicazione			
Lauree triennali			
Classe	Denominazione Classe	Denominazione CdS	Tipo COA CdS
L-3	Classe delle Lauree in Discipline delle Arti Figurative, della Musica, dello Spettacolo e della Moda	Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (DAMS)	A
L-20	Classe delle Lauree in Scienze della Comunicazione	Scienze della Comunicazione	A
Lauree Magistrali			
Classe	Denominazione Classe	Denominazione CdS	Tipo COA CdS
LM-59	Classe delle Lauree Magistrali in Scienze della Comunicazione Pubblica, d'Impresa e Pubblicità	Comunicazione per la gestione delle organizzazioni	A
LM-65	Classe delle Lauree Magistrali in Scienze dello Spettacolo e Produzione Multimediale	Media, arti, culture	A
Facoltà di Scienze Politiche			
Lauree triennali			
Classe	Denominazione Classe	Denominazione CdS	Tipo COA CdS
L-15	Classe delle Lauree in Scienze del Turismo	Turismo sostenibile	A
L-18	Classe delle Lauree in Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale	Economia	A
L-36	Classe delle Lauree in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali	Scienze Politiche	A
Lauree Magistrali			
Classe	Denominazione Classe	Denominazione CdS	Tipo COA CdS
LM-62	Classe delle Lauree Magistrali in Scienze della Politica	Politiche Internazionali e della Sostenibilità	A
LM-63	Classe delle Lauree Magistrali in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni	Scienze delle amministrazioni	A

Articolo 3 – Composizione e modalità di pagamento della contribuzione

1. Il sistema di contribuzione studentesca è costituito da:

- a) imposta di bollo⁽¹⁾;
- b) tassa regionale per il diritto allo studio universitario⁽²⁾;
- c) contributo onnicomprensivo annuale (COA);
- d) maggiorazioni dovute in caso di ritardo nel versamento delle rate di contribuzione.

2. Il contributo onnicomprensivo annuale di cui al comma 1 lettera c) è variabile nel suo importo in relazione alla situazione economico-patrimoniale e alla composizione del nucleo familiare dello studente, quale risultante dal valore ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (d'ora in avanti ISEE-U) nonché al numero di anni di iscrizione e al numero di crediti formativi universitari (CFU) conseguiti nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto.

3. Oltre al contributo onnicomprensivo annuale lo studente è tenuto al pagamento in favore dell'Università unicamente di contributi collegati a servizi prestati su richiesta dell'interessato per esigenze individuali.

4. Il pagamento della contribuzione studentesca è suddiviso in **quattro rate**:

- la 1° RATA è corrisposta al momento dell'immatricolazione, ovvero dell'iscrizione, ed è composta dal COA contributo onnicomprensivo annuale il suo importo massimo è definito nella tabella art. 4, dall'imposta di bollo €16,00 e dalla tassa regionale per il diritto allo studio universitario €140,00:

I RATA **immatricolazione 5 novembre**;

I RATA **rinnovo iscrizione anni successivi 25 novembre**;

- la 2° RATA è corrisposta entro la data il **20 dicembre**;
- la 3° RATA è corrisposta entro la data del **17 febbraio**;
- la 4° RATA è corrisposta entro la data del **12 aprile**.

5. Qualora il termine per il pagamento delle singole rate cada in un giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno seguente non festivo.

6. Il pagamento di tasse e contributi da parte dello studente avviene attraverso il sistema dei pagamenti elettronici in favore delle pubbliche amministrazioni, secondo quanto indicato nel sito web istituzionale dell'Università https://www.unite.it/UniTE/pago_PA.

7. Gli studenti che si laureano in un corso di laurea di primo livello dopo il 05 novembre 2022 ed entro il 31 marzo 2023 (sedute di laurea a.a. 2021/2022) possono immatricolarsi ad un Corso di laurea magistrale secondo il seguente calendario:

- 15 aprile 2023 I rata
- 22 aprile 2023 se previste le rate successive

Gli studenti che intendano fruire della riduzione delle tasse devono seguire le indicazioni dell'art. 6 comma 2 del presente regolamento.

(1) decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modificazioni e integrazioni.

(2) articolo 3 commi 20-23 della legge 28 dicembre 1995 n. 549.

Articolo 4 - Importi ordinari delle contribuzioni a carico degli studenti

1. Gli studenti della Università di Teramo, iscritti a corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo versano il COA nella misura ordinaria di seguito indicata, relativa al caso tipico di uno studente iscritto fino al secondo fuori corso e appartenente alla decima fascia:

Tipo COA CdS	TOTALE	I RATA	II RATA	III RATA	IV RATA
Tipo A	€ 2.160,00	€ 200,00	€ 653,00	€ 653,00	€ 654,00
Tipo B	€ 2.260,00	€ 200,00	€ 687,00	€ 687,00	€ 686,00

2. La distinzione del COA per corso di studio "Tipo B" si applica sugli immatricolati dall'anno accademico 2022/2023.

Articolo 5 - Importi ridotti in base all'ISEE-U e al merito (Legge 232/2016 e D.M. 1041/2021)

1. Il contributo a carico degli studenti è ridotto sulla base di precise combinazioni del proprio valore **ISEE-U**, dell'anno di corso a cui si è iscritti e dei CFU acquisiti tra il 11 agosto 2021 e il 10 agosto 2022, secondo le tabelle che seguono.

Importi ridotti in base alla legge 232/2016 e al D.M. 1041/2021

Iscritti al primo anno:

Valore ISEE-U	COA CdS di tipo A e B	COA cds di tipo B
fino a € 24.000,00	€ 0,00	
da € 24.000,01 a € 30.000,00	7% della quota di ISEE-U eccedente € 13.000,00 Al valore COA risultante va applicata la ulteriore riduzione prevista dal D.M. 1041/2021 (Tabella Riduzione D.M. 1041/2021)	
Da € 30.000,01 a € 36.000,00	€ 1.620,00	€ 1.720,00
Da € 36.000,01 a € 40.000,00	€ 1.870,00	€ 1.970,00
Da € 40.000,01 a € 50.000,00	€ 2.075,00	€ 2.175,00
Oltre € 50.000,00	Misura ordinaria	Misura ordinaria

Iscritti dal secondo anno al primo fuori corso con i requisiti di CFU:

Valore ISEE-U	Anno di iscrizione	CFU	COA CdS di tipo A e B
Fino a € 24.000,00	Secondo anno	10 CFU*	€ 0,00
Fino a € 24.000,00	Dal terzo anno al primo fuori corso	25 CFU*	€ 0,00
Da € 24.000,01 a € 30.000,00	Secondo anno	10 CFU*	7% della quota di ISEE-U eccedente € 13.000,00 Al valore COA risultante va applicata la ulteriore riduzione prevista dal D.M. 1041/2021 (Tabella Riduzione D.M. 1041/2021)
Da € 24.000,01 a € 30.000,00	Dal terzo anno al primo fuori corso	25 CFU*	7% della quota di ISEE-U eccedente € 13.000,00 Al valore COA risultante va applicata la ulteriore riduzione prevista dal D.M. 1041/2021 (Tabella Riduzione D.M. 1041/2021)

Riduzione prevista dal decreto ministeriale del 3 agosto 2021, n. 1041 relativo all'estensione dell'esonero totale e parziale dal contributo onnicomprensivo annuale previsto dall'art. 1, comma 255 e seguenti, della l. 232/2016:

Tabella Riduzione D.M. 1041/2021

Valore ISEE-U	% Riduzione del contributo onnicomprensivo annuale rispetto a importo massimo dovuto ai sensi l. 232/2016 (7% della quota di ISEE-U eccedente € 13.000)
Da € 24.000,01 a € 26.000,00	50%
Da € 26.000,01 a € 28.000,00	25%
Da € 28.000,01 a € 30.000,00	10%

Iscritti dal secondo fuori corso in poi con i requisiti di CFU:

Valore ISEE-U	Anno di iscrizione	CFU	COA CdS di tipo A e B
Da € 0,00 a € 30.000,00	Dal secondo anno fuori corso	25 CFU*	Importo pari 7% della quota di ISEE-U eccedente € 13.000,00 moltiplicato per 1,5 Importo minimo da pagare: € 200,00

* Non sono validi per ottenere le riduzioni di cui al presente articolo:

- i CFU ottenuti con il superamento di esami extracurriculari
- i CFU ottenuti con il superamento di esami di corsi singoli
- i CFU ottenuti per convalida di **esami per abbreviazioni di corso** per carriera pregressa chiusa per rinuncia o decadenza.

In caso di passaggio da altro corso di studio di Unite sono validi e computati i CFU degli esami sostenuti prima del passaggio nel corso di studio di provenienza nel periodo di riferimento.

Sono validi i CFU ottenuti per convalida di esami sostenuti nell'ambito del programma Erasmus.

Articolo 6 - Importi ridotti in base all'ISEE-U per il diritto allo studio universitario

1. Agli studenti iscritti dal secondo anno fino al secondo anno fuori corso, senza requisiti di merito, è consentito ottenere una riduzione degli importi ordinari di cui all'articolo 4 in base al proprio ISEE-U per il diritto allo studio universitario nel rispetto dei criteri di equità, proporzionalità e gradualità.

Gli importi ridotti vengono riportati nella tabella seguente:

Fascia	Valore ISEE-U	COA CdS tipo A	COA CdS tipo B COORTE 2022/23
1	Fino a € 13.000,00	€ 310,00	€ 324,00
2	Da € 13.000,01 a € 15.000,00	€ 360,00	€ 377,00
3	Da € 15.000,01 a € 18.000,00	€ 525,00	€ 549,00
4	Da € 18.000,01 a € 23.000,00	€ 720,00	€ 753,00
5	Da € 23.000,01 a € 28.000,00	€ 975,00	€ 1.020,00
6	Da € 28.000,01 a € 30.000,00	€ 1.275,00	€ 1.334,00
7	Da € 30.000,01 a € 36.000,00	€ 1.620,00	€ 1.720,00
8	Da € 36.000,01 a € 40.000,00	€ 1.870,00	€ 1.970,00
9	Da € 40.000,01 a € 50.000,00	€ 2.075,00	€ 2.175,00
10	Oltre € 50.000,00	Misura ordinaria	Misura ordinaria

2. **Lo studente che intenda usufruire della riduzione dei contributi universitari rispetto all'importo massimo quale indicato nella tabella soprastante deve essere in possesso di un'attestazione ISEE-U, riferita al nucleo familiare dello studente stesso. L'ISEE-U è richiesto presso qualsiasi CAF/CAAF o altro soggetto autorizzato al suo rilascio, mediante sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU).**

3. Lo studente all'atto della immatricolazione/rinnovo iscrizione on-line deve autorizzare l'Università ad acquisire l'ISEE-U.

Nella procedura on-line, lo studente deve compilare l'autocertificazione (documento obbligatorio ai fini dell'immatricolazione/rinnovo iscrizione) e inserire il numero di protocollo della **dichiarazione sostitutiva unica (DSU)** protocollo INPS-ISEE-2022-XXXXXXXXXX-XX entro e non oltre il **30 dicembre**.

4. Il mancato riscontro nella banca dati INPS di un ISEE-U conforme e in corso di validità determina l'applicazione automatica del contributo onnicomprensivo annuale nella misura massima indicata nella tabella articolo 4.

5. Non saranno accettate per nessun motivo richieste di inserimento o modifica oltre tale data.

6. Gli studenti stranieri comunitari ed extracomunitari residenti all'estero che non riescono a presentare l'ISEE-U pagano un importo fisso secondo le modalità di cui all'art. comma 4, in ragione del Paese di provenienza.

7. Gli studenti italiani per i quali non è calcolabile l'ISEE-U in quanto in possesso di redditi percepiti all'estero pagheranno l'importo fisso di cui all'art. 7 comma 1 in ragione del Paese nel quale il reddito è prodotto.

8. L'Ateneo effettua controlli puntuali sulle autocertificazioni presentate. Le dichiarazioni non veritiere sono punite secondo la normativa vigente. Se dai controlli si dovessero accertare falsi allo studente saranno applicate le sanzioni previste dall'articolo 10 del D. L. gvo 68/2012 e lo stesso perderà benefici ed esoneri per l'intera durata degli studi.

Articolo 7 - Contribuzione degli studenti cittadini di stati esteri e non residenti in italia

1. Nel caso di studenti aventi la cittadinanza di Stati esteri e non residenti in Italia, per i quali risulti inapplicabile il calcolo dell'ISEE-U del nucleo familiare di appartenenza ai sensi della normativa nazionale vigente in materia, l'Università si attiene alla seguente disciplina:

PROVENIENZA	TOTALE	I RATA	II RATA	III RATA	IV RATA
Paesi in via di sviluppo ¹	€ 150,00	€ 38,00	€ 38,00	€ 37,00	€ 37,00
Tutti gli altri Paesi	€ 300,00	€ 75,00	€ 75,00	€ 75,00	€ 75,00

Agli importi indicati va aggiunta la tassa regionale e l'imposta di bollo, entrambi da versare con la prima rata.

Qualora lo studente presenti l'ISEE-U valido per il diritto allo studio universitario le tasse saranno calcolate esclusivamente in relazione al valore da esso derivante e non si terrà conto della tassazione fissa.

Lo studente che abbia lo status di rifugiato politico e/o protezione sussidiaria è esentato dal pagamento del COA in base alla delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 29 giugno 2016.

* Si ricorda che per ottenere il visto d'ingresso per motivi di studio lo studente straniero deve dimostrare il possesso di mezzi economici di sussistenza per il soggiorno (Circolare Inps n. 8 del 17 gennaio 2017).

2. Le procedure di iscrizioni ai corsi di Master universitari, di Dottorato, delle Scuole di specializzazione e dei corsi propedeutici (foundation course) non seguono le scadenze previste per le immatricolazioni ai corsi di laurea e di laurea magistrale e seguono le regole stabilite dai relativi bandi di Ateneo.

¹ L'elenco dei Paesi in via di sviluppo viene stabilito annualmente con Decreto Ministeriale ai fini delle disposizioni di cui all'art. 3 comma 5 DPCM 9 aprile 2001.

DECRETO Ministeriale 08 aprile 2022, n. 344 - Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo Democratic Republic, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Gambia, Guinea, Guinea Bissau,

Articolo 8 – Contribuzione degli studenti a tempo parziale

1. Fermo restando l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo e della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, gli studenti iscritti a tempo parziale sono soggetti al pagamento di un contributo onnicomprensivo annuale nella misura indicata nella seguente tabella:

Valore ISEE-U	COA CdS tipo A	COA CdS tipo B COORTE 2022/23
fino a € 13.000,00	€ 180,00	€ 188,00
da € 13.000,01 a € 15.000,00	€ 200,00	€ 209,00
da € 15.000,01 a € 18.000,00	€ 220,00	€ 230,00
da € 18.000,01 a € 23.000,00	€ 270,00	€ 283,00
da € 23.000,01 a € 28.000,00	€ 350,00	€ 366,00
da € 28.000,01 a € 30.000,00	€ 470,00	€ 492,00
da € 30.000,01 a € 36.000,00	€ 600,00	€ 650,00
da € 36.000,01 a € 40.000,00	€ 730,00	€ 780,00
da € 40.000,01 a € 50.000,00	€ 800,00	€ 850,00
oltre € 50.000,00	€ 880,00	€ 930,00

2. Lo studente part-time:

- non può usufruire dei benefici di merito previsti per gli studenti a tempo pieno;
- non può avere i benefici dello studente lavoratore.

1. L'opzione formulata per la scelta del regime di part-time non può modificare la "durata normale del corso" per il riscatto degli anni ai fini pensionistici. Sui certificati verrà, quindi, indicata "durata normale del corso", valida ai fini giuridici, e verrà indicato che lo studente è iscritto con rapporto di studio a tempo parziale.

Articolo 9 - Corsi singoli

1. I soggetti interessati alla frequenza di corsi singoli presso l'Università sono tenuti a versare un contributo definito a seconda della fascia di reddito ISEE-U valido per il diritto allo studio universitario, gli importi di cui alla tabella seguente:

Fascia	Valore ISEE-U	Importo unitario per singolo CFU
I	Da € 0,00 a € 24.000,00	€ 10,00
II	Da € 24.000,01 a € 30.000,00	€ 15,00
III	Oltre €. 30.000,00	€ 26,00

2. Agli studenti che devono colmare i requisiti curriculari per l'immatricolazione ad un Corso di Laurea Magistrale dell'Università di Teramo sarà rimborsato il costo del COA relativo ai corsi singoli. Gli studenti non europei richiedenti il visto sono esonerati dal pagamento della tassa prevista per i Corsi singoli ai fini dell'iscrizione al Corso di laurea magistrale.

Articolo 10 - Contribuzione in caso di trasferimento

1. Il trasferimento dall'Università di Teramo ad altro ateneo è subordinato al versamento del contributo di congedo pari ad € 147,00.

2. Il trasferimento da altro ateneo all'Università di Teramo comporta il pagamento del contributo di €60,00 (comprensivo di bollo per la domanda) e il COA, la tassa regionale e il bollo relativo alla I rata dell'iscrizione.

Articolo 11 - Riconoscimento Accademico di titolo estero

1. I cittadini italiani o stranieri in possesso di titolo accademico straniero - conseguito a seguito di studi ed esami all'estero presso Università statali o legalmente riconosciute in corsi ordinari di studio - che aspirino a chiederne il riconoscimento, in Italia possono avanzare richiesta in tal senso presso un Ateneo in cui sia attivato un corso di studi affine a quello completato all'estero.

2. In caso di equivalenza totale del titolo il contributo è pari ad € 150,00, in caso di riconoscimento parziale è pari ad € 50,00; l'ufficio International Welcome Office provvederà a caricare la domanda dello studente nell'applicativo Esse3 e a comunicare allo studente l'importo da pagare.

Articolo 12 - Esoneri dalla contribuzione universitaria

1. Possono beneficiare dell'Esonero totale dal contributo onnicomprensivo annuale (COA) - normativa nazionale:

a) studenti idonei o beneficiari di borsa di studio ⁽¹⁾, fermo restando che l'eventuale revoca della borsa obbliga l'interessato alla regolarizzazione delle tasse e dei contributi dovuti per l'anno di riferimento.

a.1 l'immatricolato che ha formulato istanza per il conseguimento della borsa di studio è tenuto al pagamento della I rata del COA, della tassa regionale e dell'imposta di bollo. In caso di ammissione al beneficio della borsa, avrà diritto al rimborso di quanto pagato, eccezion fatta per l'imposta di bollo.

a.2. L'iscritto a un anno successivo al primo che ha formulato istanza per il conseguimento della borsa di studio ADSU deve pagare solo l'imposta di bollo per gli anni successivi 2022/2023 e non deve pagare la tassa regionale e il COA.

b) studenti in possesso di una certificazione ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, della legge n. Legge 5 febbraio 1992, n° 104 e s.m.i e gli studenti con un'invalidità certificata ai sensi della Legge 30 marzo 1971, n. 118 e s.m.i. con percentuale pari o superiore al 67%⁽²⁾, anche se già in possesso di titolo accademico devono pagare solo imposta di bollo.

c) studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e dei relativi programmi esecutivi; negli anni accademici successivi al primo l'esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del Ministero degli affari esteri, nonché al rispetto dei requisiti di merito previsti dalla legge⁽³⁾;

d) Gli studenti costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate sono esonerati totalmente dal pagamento di tasse e contributi universitari in tale periodo ⁽⁴⁾.

2. Possono beneficiare dell'Esonero totale dal contributo onnicomprensivo annuale (COA) - autonomia universitaria⁽⁵⁾ - fermo restando l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo e della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, ove dovuti, esonera inoltre **totalmente** dal pagamento del contributo onnicomprensivo - annuale gli studenti che rientrano in una delle seguenti categorie:

a) studenti immatricolati che abbiano conseguito il diploma di maturità nell'a.a. 2021/2022 con un voto di maturità **non inferiore a 98/100**, solo per il primo anno.

b) Gli studenti detenuti nelle Case Circondariali dell'Abruzzo e del Molise iscritti fino al secondo anno fuori corso, sono esonerati dal pagamento del COA e dalla tassa regionale, devono pagare solo imposta di bollo.

c) Il Rettore con provvedimento motivato può esonerare totalmente dal pagamento del COA, studenti che ne facciano richiesta e che si trovino in particolare situazione di

disagio. L'esenzione da parte del Rettore è un provvedimento eccezionale e, in quanto tale, può essere concesso, di norma, una sola volta.

3. Possono beneficiare dell'Esonero parziale dal contributo onnicomprensivo annuale (COA) - autonomia universitaria⁽⁵⁾ - fermo restando l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo e della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, ove dovuti l'Università esonera inoltre **parzialmente** dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale - gli studenti che rientrano in una delle seguenti categorie:

a) Studenti immatricolati che abbiano conseguito il diploma di maturità nell'a.s. 2021/2022 con un voto di maturità **non inferiore a 95/100** pagano, solo per il primo anno, unicamente il COA prima rata;

b) Studenti, iscritti a tempo pieno, fino al 1° fuori corso, che hanno un fratello o una sorella (di età non superiore ai 26 anni, compiuta entro il 31 dicembre 2022) iscritto/a, in una delle Università abruzzesi nell'anno accademico 2022/2023, hanno diritto ad una riduzione di € 100,00, entro il limite di quanto pagato a titolo di COA;

c) Studenti che si laureano entro i termini in un corso di laurea nell'anno accademico 2021/2022 possono richiedere l'immatricolazione ad un Corso di laurea magistrale biennale pagando, per il primo anno di iscrizione, solo il COA prima rata. Lo studente che si è laureato in Unife e ha già ottenuto il rimborso laureato nei termini (parziale) delle tasse pagate per l'a.a. 2021/22 non può usufruire della presente premialità.

d) Studenti che ha acquisito tutti i crediti previsti dal piano di studio, esclusa la prova finale, entro il 31 dicembre 2022 (appelli d'esame a.a. 2021/2022) è tenuto al pagamento della sola prima rata dell'a.a. 2022/2023, oltre che della tassa regionale e dell'imposta di bollo (Studenti in debito del solo esame di laurea).

e) Il Rettore con provvedimento motivato può esonerare parzialmente dal pagamento del COA, studenti che ne facciano richiesta e che si trovino in particolare situazione di disagio. L'esenzione da parte del Rettore è un provvedimento eccezionale e, in quanto tale, può essere concesso, di norma, una sola volta.

5. L'Università può stipulare specifici accordi con enti pubblici o privati, italiani e stranieri, per il riconoscimento di esoneri a favore di determinate categorie di soggetti.

6. Nel caso in cui lo studente soddisfi i requisiti per più esoneri, ovvero riduzioni, l'Università si impegna a garantire allo stesso l'applicazione del trattamento economicamente più favorevole.

(1) articolo 9 comma 2 del decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 68.

(2) articolo 9 comma 2 del decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 68.

(3) articolo 9 comma 3 del decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 68.

(4) articolo 9 comma 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 68.

(5) articolo 9 comma 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 68 e articolo 1 comma 259 della legge 11 dicembre 2016 n. 232.

Articolo 13 - Rimborsi a Studenti meritevoli

1. Gli studenti iscritti a tempo pieno, in corso e in regola con il pagamento delle tasse universitarie, che conseguono, entro il 30/09/2023, almeno l'80% dei crediti relativi all'anno accademico corrente di iscrizione (2022/2023) e a ciascun anno accademico precedente, hanno diritto al rimborso del 30% del COA, su istanza dello studente. Se la parte decimale (quella dopo la virgola) inizia per 5 o un numero maggiore di 5, si passa all'intero superiore.

Detta premialità è cumulabile con le riduzioni del COA previste dall'articolo 5.

2. Gli studenti iscritti a tempo pieno, in corso e in regola con il pagamento delle tasse universitarie, che conseguono entro il 30/09/2023 tutti i CFU per l'annualità in corso e per gli anni precedenti previsti nel piano di studi hanno diritto al rimborso del 100% del COA, su istanza dello studente, a condizione di avere una media del 29/30 (la media aritmetica). Se la parte decimale (quella dopo la virgola) inizia per 5 o un numero maggiore di 5, si passa all'intero superiore. Non potranno essere considerate valide quelle idoneità e/o esoneri che, in alcuni Corsi di studio, costituiscono prove in itinere non verbalizzate.

Sono considerati validi i CFU ottenuti quale convalida di esami sostenuti all'estero nell'ambito di programmi di mobilità effettuata presso l'Università di Teramo.

Non sono validi ai fini del computo del merito di cui ai precedenti commi 1 e 2:

- i CFU ottenuti con il sostenimento di esami di profitto extracurricolari ex. art. 6 del R.D. n. 1269/38;

- i CFU ottenuti con riconoscimento/convalida di carriera pregressa;
- i CFU ottenuti con la prova di laurea.
- in caso di passaggio interno all'Ateneo/trasferimento da altro Ateneo da un altro corso di studio erogato da Unite sono computati i CFU acquisiti nel corso di provenienza.

3. Gli studenti iscritti in corso alle lauree magistrali in lingua inglese:

- Reproductive Biotechnologies
- Food Science and Technology,

hanno diritto al:

a) rimborso del 50% del COA se conseguono una certificazione linguistica rispettivamente superiore a B1 o superiore a B2, durante il biennio del percorso universitario della laurea magistrale, che non sia, quindi, richiesta fra i requisiti per l'iscrizione al Corso. In riferimento al Corso di laurea magistrale Reproductive Biotechnologies è richiesto il conseguimento di almeno il livello B2; nel caso del Corso di laurea magistrale Food Science and Technology è richiesto il conseguimento di almeno il livello C1;

b) rimborso del 100% del COA se effettuano un semestre all'estero documentato durante il biennio del percorso universitario della laurea magistrale e alla maturazione da parte dei medesimi di una delle sottoindicate esperienze:

- periodo all'estero tramite Erasmus+ o Erasmus Traineeship;
- periodo all'estero, in qualità di exchange students, presso una delle Università europee ed extraeuropee con cui l'Ateneo di Teramo ha siglato o potrà siglare un accordo bilaterale di scambio;
- periodo all'estero per attività di studio e/o ricerca finalizzato alla realizzazione della tesi di laurea, presso Università convenzionate o da convenzionare con l'Ateneo di Teramo;
- periodo all'estero presso enti o aziende convenzionate o da convenzionare, al fine di svolgere attività di tirocinio/stage curriculare, purché coerente con il percorso formativo dello studente;

4. Cause di esclusione dei rimborsi previsti dai commi 1-2-3. Chi effettua un cambio di ordinamento perde la possibilità di usufruire dell'esenzione come studente meritevole.

5. Per ottenere i rimborsi di cui al presente articolo gli studenti devono presentare apposita domanda. Le modalità sono indicate nel modulo di rimborso tasse scaricabile dalla sezione Segreteria Studenti, modulistica del sito web di Ateneo.

6. Eventuali sovrattasse, ove corrisposte, non costituiscono ammontare del COA.

Articolo 14 - Rimborsi a Studenti lavoratori

1. Gli studenti a cui si riconosce lo status di lavoratori, iscritti fino al secondo anno fuori corso, che appartengono alle fasce di reddito dalla terza alla decima e che svolgono una documentata attività lavorativa, sia essa di tipo autonomo, sia essa di tipo dipendente, hanno diritto a rimborsi sul COA secondo la quantificazione indicata nella tabella sotto riportata.

Ha diritto al rimborso lo studente che sia:

- Lavoratore dipendente o assimilato per un periodo di almeno 8 mesi nel corso dell'anno accademico 2022/2023;
- Lavoratore autonomo con partita I.V.A. nel corso dell'anno 2021 con un reddito (derivante dall'attività lavorativa) non inferiore a € 7.500,00;
- Lavoratore autonomo con attività lavorativa non esercitata abitualmente nel corso dell'anno 2021 con un reddito (derivante dall'attività lavorativa) non inferiore a € 7.500,00.

Fascia di reddito	Rimborso
Terza	€ 50,00
Quarta	€ 100,00

Fascia di reddito	Rimborso
Quinta	€ 150,00
Sesta	€ 200,00
Settima	€ 250,00
Ottava	€ 300,00
Nona	€ 350,00
Decima	€ 400,00

2. I rimborsi di cui al presente articolo possono essere accordati ai soli studenti che abbiano ottenuto lo status di lavoratore.

Ai fini del riconoscimento dello status di lavoratore lo studente, all'atto dell'immatricolazione o del rinnovo dell'iscrizione agli anni successivi, dovrà presentare:

- per i lavoratori dipendenti e assimilati: copia del contratto di lavoro subordinato o di collaborazione (co.co.co., co.co.pro., ecc.);
- per i lavoratori autonomi con partita IVA: dichiarazione sostitutiva relativa alla tipologia di attività svolta corredata di copia della partita IVA e della dichiarazione dei redditi;
- per i lavoratori occasionali: dichiarazione sostitutiva relativa alla tipologia di attività svolta corredata di copia della dichiarazione dei redditi;
- per gli imprenditori commerciali: copia dell'iscrizione alla Camera di Commercio territorialmente competente.

3. Per gli studenti lavoratori in regime di convenzione saranno rimborsati solo nel caso in cui nella stessa non prevede uno sconto del COA.

4. Lo studente che usufruisca già di un esonero dalle tasse per lo stesso anno accademico a vario titolo, può comunque chiedere il rimborso per studente lavoratore. Il rimborso non può comunque essere accordato in misura maggiore o uguale all'importo complessivo delle tasse dovute.

Qualora il rimborso sia corrispondente al COA versato allo studente sarà restituito il COA pagato trattenendo una quota tantum di € 10,00 per le spese amministrative.

Articolo 15 - Contributo unico maggiorato

1. Pagano il contributo unico maggiorato di cui alla seguente tabella gli studenti che si iscrivono a partire dal terzo anno fuori corso dei corsi di laurea, laurea magistrale biennale, laurea magistrale a ciclo unico e che non hanno i requisiti previsti all'art. 5 del presente Regolamento, vale a dire un ISEE-U da 0 a 30.000 e 25 CFU acquisiti tra il 11 agosto 2021 e il 10 agosto 2022.

Valore ISEE-U	COA CdS tipo A	COA CdS tipo B
Fino a € 13.000,00	€ 435,00	€ 455,00
Da € 13.000,01 a € 15.000,00	€ 470,00	€ 492,00
Da € 15.000,01 a € 18.000,00	€ 655,00	€ 685,00
Da € 18.000,01 a € 23.000,00	€ 870,00	€ 910,00
Da € 23.000,01 a € 28.000,00	€ 1.140,00	€ 1.193,00
Da € 28.000,01 a € 30.000,00	€ 1.495,00	€ 1.564,00
Da € 30.000,01 a € 36.000,00	€ 1.950,00	€ 2.050,00
Da € 36.000,01 a € 40.000,00	€ 2.250,00	€ 2.350,00
Da € 40.000,01 a € 50.000,00	€ 2.500,00	€ 2.600,00
Oltre € 50.000,00	€ 2.650,00	€ 2.750,00

Articolo 16 - Sovrattasse per il ritardo pagamento

1. Il mancato rispetto delle scadenze stabilite, ai sensi del precedente articolo 3 comma 4, per il versamento della contribuzione studentesca comporta l'applicazione di una sovrattassa

di €50,00 dal 1° giorno al 60° giorno dal dopo data di scadenza e di €100,00 dal 61° giorno in poi.

2. Gli studenti che si immatricolano ai corsi di studio a numero programmato nazionale e locale non sono tenuti a corrispondere le sovrattasse per il ritardato pagamento nel caso in cui l'immatricolazione avvenga a seguito di scorrimenti delle graduatorie nazionali o locali successivi alle scadenze ordinarie per il pagamento delle tasse e dei contributi.

Articolo 17 - Contributi aggiuntivi per servizi prestati su richiesta dello studente e sovrattasse per ritardato pagamento (comma 260, articolo 1 Legge 232 dell'11 dicembre 2016)

Tipologia contributo	Importo
1) Contributo trasferimento in uscita (comprensivo imposta di bollo)	€ 147,00
2) Contributo trasferimento in entrata (comprensivo imposta di bollo)	€ 60,00
3) Contributo per 1° passaggio di corso o cambio curriculum/ordinamento o di sede (comprensivo imposta di bollo)	€ 91,00
4) Contributo per 2° e oltre passaggio di corso o cambio curriculum/ordinamento o di sede (comprensivo imposta di bollo)	€ 150,00
5) Contributo per diritto fisso per ricognizione/sospensione/rinuncia	€ 250,00
6) Contributo per diritto fisso per ricognizione/sospensione studenti con invalidità/disabilità	€ 30,00
6) Diploma di laurea (solo imposte di bollo)- 1° domanda	€ 32,00
7) Rinnovo domanda di laurea	€ 16,00
8) Contributo per richiesta duplicato diploma di laurea (comprensivo dell'imposta di bollo)	€ 110,00
9) Contributo per richiesta di equivalenza titolo accademico straniero per iscriversi ad un corso di studi	€ 50,00
10) Contributo per riconoscimento diretto titolo accademico straniero	€ 150,00
11) Contributo per riconoscimento crediti per l'immatricolazione con abbreviazione di corso/valutazione preventiva carriera pregressa	€ 50,00
12) Contributo per riconoscimento crediti presentato nel corso della carriera (riconoscimento crediti studenti iscritti agli anni successivi al primo), salvo che lo studente abbia acquisito i crediti presso Unite o in un'altra Università abruzzese.	€ 50,00
13) Sovrattassa da pagare per ritardato pagamento dal 1° al 60° giorno	€ 50,00
14) Sovrattassa da pagare per ritardato pagamento dal 61° giorno di ritardo	€ 100,00
15) Sovrattassa iscrizione Corsi singoli	€ 50,00
16) Contributo di partecipazione a bandi per corsi ad accesso programmato (Se non indicato diversamente nel bando)	€ 50,00
17) Contributo per rinuncia agli studi	€ 100,00

Articolo 18 - Rimborsi

1. Gli studenti immatricolati, iscritti e iscritti a corsi singoli hanno diritto alla restituzione dei contributi universitari corrisposti solo nelle seguenti ipotesi:

- a. hanno effettuato un doppio pagamento;
- b. hanno pagato più del dovuto, per cause non imputabili allo studente;
- c. hanno pagato una sovrattassa non dovuta;
- d. hanno effettuato un pagamento che non era dovuto dopo la decadenza.

2. Non possono essere rimborsati:

- a. l'imposta di bollo;
- b. la tassa regionale ADSU;
- c. le spese delle commissioni bancarie.
- d. le somme, a qualunque titolo versate, di importo equivalente o inferiore a € 10,00.
- e. tasse e contributi versati dal laureato sessione straordinaria a.a. 2021/22 (marzo 2023) che abbia rinnovato l'iscrizione a.a. 2022/2023.

3. Non si procederà a nessun rimborso decorsi due anni dalla maturazione del diritto.

4. Gli importi rimborsati non possono in nessun caso essere superiori al COA pagato. Qualora il rimborso sia corrispondente al COA versato allo studente sarà restituito il COA pagato

trattenendo una quota tantum di € 10,00 per le spese amministrative.

5. Qualora l'Università dovesse procedere al rimborso di una tassa, lo studente che ne ha fruito sarà responsabile degli adempimenti eventualmente necessari per regolarizzare la propria posizione fiscale o del proprio nucleo familiare nel caso in cui sulle tasse pagate e successivamente rimborsate siano state effettuate detrazioni ai fini Irpef.

6. Non possono inoltre essere rimborsati in nessun caso gli importi relativi alla quota di partecipazione ai test di accesso ai Corsi di studio.

Articolo 19 - Rinuncia agli studi

1. All'atto della presentazione dell'istanza di rinuncia la Segreteria Studenti caricherà la tassa di rinuncia di € 100,00.

2. Lo studente rinunciatario non ha diritto al rimborso delle tasse già pagate. Lo studente rinunciatario non in regola con le tasse nell'ultimo anno accademico di iscrizione è tenuto al pagamento del diritto fisso come riportato nella tabella art. 17 del presente regolamento.

Articolo 20 - Norme finali ed entrata in vigore

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti della normativa nazionale vigente.

2. Gli importi della contribuzione riportati nell'articolo 4 sono modificati dal Consiglio di amministrazione, previo parere non vincolante del Consiglio degli studenti, con deliberazione immediatamente efficace e senza necessità di ulteriori atti di emanazione.

3. I limiti di importo ISEE-U previsti dal presente regolamento sono automaticamente adeguati a seguito dei provvedimenti di aggiornamento adottati in materia dal Ministero dell'università e della ricerca.

4. Il presente regolamento trova applicazione a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del Decreto Rettorale di emanazione.